

## CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro  
Titolo V - Delle società**

### **Art. 2340 Limiti dei benefici riservati ai promotori.**

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.